



BNP Paribas Asset Management SGR S.p.A.

**REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE
DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE SPECULATIVI**

BNP Paribas Conservative Hedge

BNP Paribas Equity Hedge

Indice

Sezione A – Scheda Identificativa		pag.	2
Articolo 1	Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	pag.	2
Articolo 2	La Società di Gestione	pag.	2
Articolo 3	Compiti e responsabilità della Società di Gestione	pag.	2
Articolo 4	Compiti e responsabilità della Banca Depositaria	pag.	2
Sezione B – Caratteristiche dei Prodotti		pag.	4
Articolo 5	Scopo e caratteristiche del Fondo	pag.	4
	- BNP Paribas Conservative Hedge	pag.	4
	- BNP Paribas Equity Hedge	pag.	6
Articolo 6	Regime delle spese	pag.	8
	1) Spese a carico dei partecipanti	pag.	8
	2) Spese a carico del Fondo	pag.	8
	3) Spese a carico della Società di Gestione	pag.	9
Sezione C – Disposizioni comuni		pag.	10
Articolo 7	Partecipazione ai Fondi – principi generali	pag.	10
	a) Definizioni	pag.	10
	b) Sottoscrizione iniziale	pag.	11
	c) Sottoscrizioni successive	pag.	13
	d) Rimborsi	pag.	13
	e) Trasferimenti di quote	pag.	13
Articolo 8	Quote e certificati di partecipazione	pag.	14
Articolo 9	Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi	pag.	15
Articolo 10	Valore unitario della quota e sua pubblicazione	pag.	16
Articolo 11	Scritture contabili	pag.	16
Articolo 12	Revisione contabile	pag.	17
Articolo 13	Modifiche del Regolamento	pag.	17
Articolo 14	Liquidazione dei Fondi	pag.	18
Articolo 15	Foro competente	pag.	19
Articolo 16	Disposizioni transitorie	pag.	19

SEZIONE A - SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Organo Amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei Regolamento dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

ARTICOLO 1

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi

BNP Paribas Asset Management SGR S.p.A. (di seguito, la "SGR" o la "Società di Gestione") ha istituito e gestisce i Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di tipo speculativo (di seguito "il Fondo" o "i Fondi") denominati come segue:

- BNP Paribas Conservative Hedge;
- BNP Paribas Equity Hedge.

La durata di ciascun Fondo è fissata fino al 31/12/2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno 2 anni prima della scadenza.

ARTICOLO 2

La Società di Gestione

BNP Paribas Asset Management SGR S.p.A., con sede legale in Milano, via Dante n° 15, appartenente al Gruppo BNP Paribas e soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di BNP Paribas SA - Parigi, iscritta al n° 10 dell'albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 24/2/1998, n. 58 (di seguito D. Lgs. n. 58/1998) è la Società di Gestione dei Fondi.

Il sito internet della SGR è il seguente: www.bnpparibas-am.com.

ARTICOLO 3

Compiti e responsabilità della Società di Gestione

- 1) La gestione dei Fondi compete alla Società di Gestione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni poste dal D. Lgs. n. 58/1998, dagli Organismi di Vigilanza e dal Regolamento.
- 2) La determinazione della politica di investimento di ciascun Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe di poteri ai fini dell'attuazione delle politiche di investimento, conformemente alle previsioni statutarie, ad un "Comitato Esecutivo", all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, a propri membri e a dirigenti della SGR, verificando periodicamente la correttezza dell'operato dei soggetti delegati.
- 3) Nell'interesse dei partecipanti, la Società di Gestione esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio dei Fondi, salvo diversa disposizione di legge e fermo restando il divieto di utilizzare detti valori per la partecipazione a sindacati di controllo.
- 4) La Società di Gestione è responsabile verso i partecipanti dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.
- 5) Nel quadro dei criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dalla Società, la SGR potrà conferire delega per l'effettuazione delle specifiche scelte di investimento dei Fondi ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni.

ARTICOLO 4

Compiti e responsabilità della Banca Depositaria

- 1) BNP Paribas Securities Services, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5483, con sede legale in Milano, via Ansperto n° 5, è la Banca Depositaria dei Fondi (di seguito "Banca Depositaria"). La Banca Depositaria è incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla Società di Gestione per la gestione dei Fondi e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal D. Lgs. n. 58/1998 e dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e del Regolamento. È inoltre attribuito alla Banca Depositaria il compito di provvedere al calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi secondo le modalità di cui al successivo art. 10.
- 2) Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi nonché quelle di rimborso delle quote e d'annullamento dei certificati sono svolte presso la Banca Depositaria.
- 3) Sotto la propria responsabilità e previo assenso della Società di Gestione, la Banca Depositaria ha facoltà di concedere in sub-deposito gli strumenti finanziari dei Fondi a soggetti scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale dall'Organo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.
- 4) La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti ai Fondi di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
- 5) L'incarico alla Banca Depositaria, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società di Gestione. La Banca Depositaria può a sua volta rinunciare con preavviso non inferiore a sei mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa fino a quando:
 - a) un'altra banca, in possesso dei requisiti di legge, abbia accettato l'incarico di Banca Depositaria dei Fondi, in sostituzione della precedente;
 - b) gli strumenti finanziari inclusi nei Fondi e le disponibilità liquide di questi siano stati trasferiti e accreditati presso la nuova Banca Depositaria sulla base di ordini scritti;
 - c) la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione della Banca Depositaria, sia stata approvata dalla Società di Gestione e dall'Organo di Vigilanza.

SEZIONE B - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ARTICOLO 5

Scopo e caratteristiche del Fondo

- *BNP Paribas Conservative Hedge*

- 1) Il Fondo ha un obiettivo di ritorno medio, assimilabile al rendimento medio dei mercati obbligazionari mondiali, perseguito congiuntamente al contenimento della volatilità complessiva del portafoglio ed alla ricerca di una forte stabilità di rendimenti.
- 2) Scopo del Fondo è l'investimento esclusivo in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani o esteri e, più precisamente, in parti di altri OICR promossi e gestiti da società di gestione del risparmio italiane e da società di gestione esistenti in altri Paesi esteri — anche non aderenti all'OCSE — la cui performance aggregata consenta al Fondo di beneficiare di un apprezzamento costante nel tempo, non correlato con l'andamento dei mercati, prediligendo la stabilità dei rendimenti di periodo e la conservazione del capitale. Gli OICR oggetto di investimento saranno, prevalentemente, fondi rientranti nella categoria dei cosiddetti "hedge funds". Il patrimonio del Fondo potrà inoltre essere investito in altri fondi sia armonizzati, sia non armonizzati, anche di tipo speculativo, diversificati e selezionati con l'obiettivo di remunerare i sottoscrittori mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo. Qualora ciò sia strettamente funzionale per una maggiore efficienza del Fondo, il patrimonio potrà inoltre essere investito in OICR (fondi di 1° livello) che a propria volta investano in OICR (fondi di 2° livello) — collegati e non, anche di tipo speculativo — il cui patrimonio sia investito, in maniera esclusiva o comunque prevalente, in strumenti finanziari diversi dagli OICR. Qualora il Fondo faccia ricorso a tale schema di investimento indiretto, ne sarà data notizia nel rendiconto di gestione il quale, per i fondi di 1° livello che investano prevalentemente o interamente in quote di altri fondi ed il cui peso ecceda lo 0,5% delle attività del Fondo, indicherà, in base al principio del "look through", i fondi di 2° livello in portafoglio.
- 3) Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, potrà essere investito anche esclusivamente in parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione, da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (OICR collegati) e da altre SGR e da società di diritto estero che esercitino attività di gestione del risparmio, senza limitazioni in ordine alla percentuale del portafoglio investita in parti di uno stesso OICR, né in ordine alla percentuale di diritti di voto detenuti in una stessa società, purché si tratti di OICR specializzati in un settore economico o geografico o con particolari stili d'investimento e sempre che i programmi di investimento dell'OICR siano compatibili con quello del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti, né viene considerata — ai fini del computo delle commissioni di gestione e di incentivo — la quota del Fondo rappresentata da parti di OICR collegati.
- 4) La SGR attua una politica d'investimento attiva, orientata alla realizzazione di performance assolute e caratterizzata da una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso quote di hedge funds la cui performance aggregata fornisca un risultato stabile e costante nel tempo e non persegua soltanto la massimizzazione della performance assoluta: obiettivo primario è la preservazione del capitale piuttosto che l'ottenimento di una performance di periodo. I rendimenti

aggregati, obiettivo dell'attività di gestione, saranno orientati ad una bassa correlazione con l'andamento dei mercati finanziari. Gli hedge funds utilizzati avranno caratteristiche fra loro assimilabili, nonostante i loro patrimoni possano essere investiti in strumenti, mercati o aree geografiche del tutto diversi tra loro; ciò al fine di massimizzare la stabilità della performance. Le quote dei fondi acquisiti potranno anche avere caratteristiche individuali diverse purché, a livello aggregato, esse contribuiscano al raggiungimento dei risultati obiettivo del Fondo.

- 5) Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti che si discostino dalla politica di investimento descritta nel presente Regolamento. Resta inoltre salva la facoltà di investire parte del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari destinati alla copertura del rischio di cambio.
- 6) Nella gestione del Fondo, la Società di Gestione può assumere finanziamenti entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del Fondo, essenzialmente per fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del Fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria (anche imputabili a flussi di rimborsi di quote), nonché per sfruttare particolari opportunità di mercato. Al fine di consentire l'impiego in operazioni di investimento delle risorse rivenienti da sottoscrizioni utilmente ricevute ma che devono ancora essere regolate, la Società di Gestione ha, inoltre, facoltà di assumere finanziamenti per un importo massimo non superiore al 100% dell'ammontare di dette sottoscrizioni e aventi durata correlata ai tempi di regolamento delle sottoscrizioni medesime. A fronte dei finanziamenti di cui sopra e secondo le prassi in uso nei mercati internazionali, può essere pattuito il rilascio di garanzie aventi ad oggetto strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo e/o diritti ad essi relativi che — in ipotesi di escussione — possono comportare la necessità di convertire in denaro parte del patrimonio del Fondo.
- 7) Nella propria operatività la SGR potrà porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello del Fondo, che potrà derivare dal verificarsi di una o più delle seguenti situazioni e/o rapporti, che potranno sussistere congiuntamente o disgiuntamente:
 - a) prestazione congiunta dell'attività di gestione di più OICR;
 - b) investimento in OICR o in altri strumenti finanziari nei quali sia investito o si intenda investire il patrimonio di altri OICR gestiti dalla SGR, o il patrimonio della stessa SGR;
 - c) investimento in parti di OICR collegati (così come definiti al comma 3 del presente articolo).
- 8) Al fine di minimizzare i rischi delle situazioni di conflitto di interessi sopra descritte, la SGR:
 - a) investirà in parti di OICR collegati (così come definiti al comma 3 del presente articolo) esclusivamente ove, sulla base delle valutazioni del gestore, gli stessi presentino caratteristiche equivalenti o migliori rispetto ad OICR analoghi, ma non collegati;
 - b) eviterà duplicazioni commissionali in caso di investimento del patrimonio del Fondo in OICR collegati, seguendo le modalità di applicazione delle commissioni previste al precedente comma 3 del presente articolo;
 - c) adotterà procedure volte ad evitare che la stessa possa ricevere facilitazioni economiche (in beni o servizi) che non siano utili o necessarie ad assistere la SGR nella prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio;

- d) adotterà un codice di comportamento volto ad evitare che i propri dipendenti e collaboratori ottengano qualsivoglia forma di remunerazione da parte degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo.
- 9) I rischi connessi all'investimento in quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Tali rischi sono acuiti dal fatto che il Fondo è di tipo speculativo e, pertanto, gli investimenti del Fondo possono essere effettuati in deroga ai divieti ed alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio, nonché alle altre regole prudenziali stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi ordinari. I rischi sono inoltre connessi alla possibilità, da parte delle Società di Gestione, di fare uso di finanziamenti nella misura indicata al precedente comma 6.

- BNP Paribas Equity Hedge

- 1) Il Fondo ha un obiettivo di ritorno medio assimilabile al rendimento di medio periodo dei principali mercati azionari mondiali, perseguito congiuntamente al consistente contenimento della volatilità complessiva del portafoglio rispetto alla volatilità di tali mercati.
- 2) Scopo del Fondo è l'investimento esclusivo in parti di altri organismi di investimento italiani o esteri e, più precisamente, in parti di altri OICR promossi e gestiti da società di gestione del risparmio italiane e da società di gestione esistenti in altri Paesi esteri – anche non aderenti all'OCSE – la cui performance aggregata consenta al Fondo di beneficiare di un apprezzamento costante nel tempo, non correlato con l'andamento dei mercati, prediligendo la stabilità dei rendimenti di periodo e la conservazione del capitale. Gli OICR oggetto di investimento saranno, prevalentemente, fondi rientranti nella categoria dei cosiddetti hedge funds “Long-Short Equity”. Il patrimonio del Fondo potrà inoltre essere investito in altri fondi sia armonizzati, sia non armonizzati, anche di tipo speculativo, diversificati e selezionati con l'obiettivo di remunerare i sottoscrittori mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo. Qualora ciò sia strettamente funzionale per una maggiore efficienza del Fondo, il patrimonio potrà inoltre essere investito in OICR (fondi di 1° livello) che a propria volta investano in OICR (fondi di 2° livello) – collegati e non, anche di tipo speculativo – il cui patrimonio sia investito, in maniera esclusiva o comunque prevalente, in strumenti finanziari diversi dagli OICR. Qualora il Fondo faccia ricorso a tale schema di investimento indiretto, ne sarà data notizia nel rendiconto di gestione il quale, per i fondi di 1° livello che investano prevalentemente o interamente in quote di altri fondi ed il cui peso ecceda lo 0,5% delle attività del Fondo, indicherà, in base al principio del “look through”, i fondi di 2° livello in portafoglio.
- 3) Il Fondo, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, potrà essere investito anche esclusivamente in parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione, da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (OICR collegati) e da altre SGR e da società di diritto estero che esercitino attività di gestione del risparmio, senza limitazioni in ordine alla percentuale del portafoglio investita in parti di uno stesso OICR, né in ordine alla percentuale di diritti di voto detenuti in una stessa società, purché si tratti di OICR specializzati in un settore economico o geografico o con particolari stili d'investimento e sempre che i programmi di investimento dell'OICR da acquirere siano compatibili con quello del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti, né viene considerata - ai fini del computo delle commissioni di gestione e di incentivo - la quota del Fondo rappresentata da parti di OICR collegati.

- 4) La SGR attua una politica d'investimento attiva, orientata alla realizzazione di performance assolute e caratterizzata da una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso quote di Hedge Funds "Long-Short Equity" la cui performance aggregata fornisca un risultato relativamente stabile nel tempo e non persegua soltanto la massimizzazione della performance assoluta; obiettivo primario rimane la conservazione del capitale oltre all'ottenimento di una performance di periodo. I rendimenti aggregati, obiettivo dell'attività di gestione, saranno inoltre orientati ad una media correlazione con l'andamento dei mercati azionari. Gli hedge funds utilizzati avranno caratteristiche fra loro assimilabili, nella misura in cui perseguiranno prevalentemente strategie legate all'assunzione di posizioni lunghe o corte sui principali mercati azionari mondiali nonostante i loro patrimoni possano essere investiti in strumenti o aree geografiche del tutto diversi tra loro; ciò al fine di massimizzare la stabilità della performance aggregata del Fondo.
- 5) Resta comunque ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti che si discostino dalla politica di investimento descritta nel presente Regolamento. Resta inoltre salva la facoltà di investire parte del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari destinati alla copertura del rischio di cambio.
- 6) Nella gestione del Fondo, la Società di Gestione può assumere finanziamenti entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del Fondo, essenzialmente per fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del Fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria (anche imputabili a flussi di rimborsi di quote), nonché per sfruttare particolari opportunità di mercato. Al fine di consentire l'impiego in operazioni di investimento delle risorse rivenienti da sottoscrizioni utilmente ricevute ma che devono essere ancora regolate, la Società di Gestione ha, inoltre, facoltà di assumere finanziamenti per un importo massimo non superiore al 100% dell'ammontare di dette sottoscrizioni e aventi durata correlata ai tempi di regolamento delle sottoscrizioni medesime. A fronte dei finanziamenti di cui sopra e secondo le prassi in uso nei mercati internazionali, può essere pattuito il rilascio di garanzie aventi ad oggetto strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo e/o diritti ad essi relativi che — in ipotesi di escussione — possono comportare la necessità di convertire in denaro parte del patrimonio del Fondo.
- 7) Nella propria operatività la SGR potrà porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello del Fondo, che potrà derivare dal verificarsi di una o più delle seguenti situazioni e/o rapporti, che potranno sussistere congiuntamente o disgiuntamente:
 - a) prestazione congiunta dell'attività di gestione di più OICR;
 - b) investimento in OICR o in altri strumenti finanziari nei quali sia investito o si intenda investire il patrimonio di altri OICR gestiti dalla SGR, o il patrimonio della stessa SGR;
 - c) investimento in parti di OICR collegati (così come definiti al comma 3 del presente articolo).
- 8) Al fine di minimizzare i rischi delle situazioni di conflitto di interessi sopra descritte, la SGR:
 - a) investirà in parti di OICR collegati (così come definiti al comma 3 del presente articolo) esclusivamente ove, sulla base delle valutazioni del gestore, gli stessi presentino caratteristiche equivalenti o migliori rispetto ad OICR analoghi ma non collegati;

- b) eviterà duplicazioni commissionali in caso di investimento del patrimonio del Fondo in OICR collegati, seguendo le modalità di applicazione delle commissioni previste al precedente comma 3 del presente articolo;
 - c) adotterà procedure volte ad evitare che la stessa possa ricevere facilitazioni economiche (in beni o servizi) che non siano utili o necessari ad assistere la SGR nella prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio;
 - d) adotterà un codice di comportamento volto ad evitare che i propri dipendenti e collaboratori ottengano qualsivoglia forma di remunerazione da parte degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte del Fondo.
- 9) I rischi connessi all'investimento in quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore della quota che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità del Fondo. Tali rischi sono acuiti dal fatto che il Fondo è di tipo speculativo e, pertanto, gli investimenti del Fondo possono essere effettuati in deroga ai divieti ed alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio, nonché alle altre regole prudenziali stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi ordinari. I rischi sono inoltre connessi alla possibilità, da parte delle Società di Gestione, di fare uso di finanziamenti nella misura indicata al precedente comma 6.

ARTICOLO 6

Regime delle spese

1) Spese a carico dei partecipanti

La Società di Gestione ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a) imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione di conferma dell'investimento e del disinvestimento;
- b) le eventuali spese di emissione e spedizione del certificato di cui all'art. 8;
- c) una commissione di sottoscrizione fino al 3% del controvalore delle quote sottoscritte dai singoli investitori.

I soggetti eventualmente incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

2) Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) la provvigione di gestione a favore della Società di Gestione, calcolata mensilmente sul patrimonio inteso come attività meno passività del Fondo, considerando tutte le componenti ad eccezione della provvigione di gestione, della provvigione di incentivo e dell'imposta sostitutiva accantonata, a debito o a credito del Fondo, nel "Giorno di Valutazione". Tale provvigione è prelevata dalle disponibilità del Fondo il primo giorno lavorativo e di Borsa aperta del mese successivo. La provvigione di gestione è fissata nella misura di:
 - i) BNP Paribas Conservative Hedge: 1,60% su base annua.
 - ii) BNP Paribas Equity Hedge: 1,80% su base annua.
- b) la provvigione di incentivo a favore della Società di Gestione è pari al 10% dell'importo risultante dal prodotto tra:
 - i) la differenza, se positiva, tra il valore lordo della quota del Fondo registrato nel "Giorno di Valutazione" e il valore lordo della quota più alto registrato con riferimento a un qualsiasi "Giorno di Valutazione" precedente, e
 - ii) il numero delle quote del Fondo esistenti al "Giorno di Valutazione" cui il calcolo della provvigione si riferisce.

Il valore lordo della quota è dato dal rapporto tra:

- (1) patrimonio, inteso come attività meno passività del Fondo, considerando tutte le componenti ad eccezione della provvigione di incentivo e dell'imposta sostitutiva accantonata, a debito o a credito del Fondo, al "Giorno di Valutazione", e
- (2) numero di quote del Fondo esistenti al "Giorno di Valutazione".

Tale provvigione verrà calcolata ed applicata mensilmente, prelevata dalle disponibilità del Fondo nel mese di riferimento e liquidata alla Società di Gestione entro 5 giorni lavorativi e di Borsa aperta successivi al "Giorno di Calcolo";

- c) il compenso di custodia dovuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,025% annuo. L'importo è calcolato sul valore del portafoglio in custodia del Fondo e liquidato mensilmente;
- d) il compenso per il calcolo del NAV, la tenuta della contabilità e servizi connessi a favore della Banca Depositaria liquidato mensilmente composto da:
 - i) un importo fisso, nella misura massima di Euro 30.000 annui;
 - ii) un importo non superiore allo 0,04% annuo, calcolato sul valore complessivo netto del Fondo del mese precedente;
- e) gli oneri connessi alle operazioni di sottoscrizione/rimborso poste in essere dai partecipanti;
- f) gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, ivi incluse le spese di traduzione dei documenti medesimi, purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o comunque all'attività di raccolta delle adesioni relative alle quote dei Fondi;
- g) le spese di revisione e di certificazione della contabilità e dei rendiconti del Fondo e le spese di redazione di questi ultimi;
- h) le spese di pubblicazione e comunicazione del valore delle quote;
- i) le spese legali e giudiziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- j) gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo;
- k) gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;
- l) gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti ai sensi della vigente normativa.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3) Spese a carico della Società di Gestione

Sono a carico della SGR:

- a) tutte le spese necessarie per il funzionamento e l'amministrazione della stessa, ivi comprese quelle connesse con la commercializzazione delle quote dei Fondi e con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti;
- b) tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico dei partecipanti o dei Fondi.

SEZIONE C - DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 7

Partecipazione ai Fondi - principi generali

1. Secondo quanto disposto dal D.M. n. 228/99, i fondi speculativi non possono:
 - a. formare oggetto di sollecitazione all'investimento;
 - b. avere più di 200 (duecento) partecipanti;
 - c. essere sottoscritti per un importo inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila) Euro.
2. Da tali disposizioni discende che i Fondi disciplinati dal presente Regolamento:
 - a. possono essere sottoscritti previo accertamento da parte della Società di Gestione del rispetto del numero massimo dei partecipanti. Tale accertamento risulta necessario anche quando un partecipante intenda effettuare una cessione parziale della propria partecipazione o comunque intenda cedere la propria partecipazione a una pluralità di soggetti;
 - b. non possono essere sottoscritti per un importo inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila) Euro, al netto degli oneri e delle spese di sottoscrizione. L'importo della partecipazione al Fondo non può scendere al di sotto del limite minimo di sottoscrizione, fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della quota;
 - c. non possono essere rimborsati parzialmente se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione al Fondo scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione. Ove ciò avvenga la Società di Gestione - in luogo del rimborso parziale - procede al rimborso integrale della partecipazione.
3. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o l'acquisto a qualsiasi titolo dei certificati rappresentativi delle quote stesse.
4. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
5. Con riferimento ai versamenti effettuati in valute differenti dall'Euro, al fine di verificare il rispetto del limite minimo di versamento stabilito al precedente comma 1, verrà utilizzato il tasso di cambio tra la valuta utilizzata per il versamento e l'Euro, alla data della valuta del versamento a favore del Fondo, determinata ai sensi del disposto del comma successivo.
6. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.
7. La partecipazione ai Fondi comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione, anche attraverso tecniche della comunicazione a distanza.
8. La partecipazione ai Fondi non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento.
9. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la Società di Gestione la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

a) DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso, si definiscono:
 - a. "Giorno di Sottoscrizione": il primo giorno del mese solare successivo a quello nel quale la domanda è utilmente ricevuta dalla Società di Gestione. Si

considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro le ore 13.00 del settimo giorno lavorativo e di Borsa aperta precedente il “Giorno di Sottoscrizione”, purché la valuta dei relativi mezzi di pagamento maturi entro il terzo giorno lavorativo e di Borsa aperta precedente il “Giorno di Sottoscrizione” e vi sia entro la medesima scadenza la disponibilità dell’ammontare versato;

- b. “Giorno di Rimborso”: il primo giorno del mese solare successivo al decorso di almeno 65 giorni dalla ricezione della domanda di rimborso (ad es. una domanda ricevuta il 20 marzo avrà come giorno di rimborso il 1° giugno; una domanda ricevuta il 30 marzo avrà come giorno di rimborso il 1° luglio);
- c. “Giorno di Calcolo”: l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare nel quale la Società di Gestione provvede a calcolare il valore unitario della quota con riferimento alle consistenze dell’ultimo giorno lavorativo del mese solare precedente (“Giorno di Valutazione”);
- d. “Giorno di Valutazione”: l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

b) SOTTOSCRIZIONE INIZIALE

1. La prima sottoscrizione del Fondo presuppone la verifica da parte della Società di Gestione del rispetto del limite massimo dei partecipanti.
2. La sottoscrizione iniziale si realizza presso la sede della Società di Gestione o presso gli eventuali soggetti incaricati del collocamento, attraverso:
 - a. la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione o, in alternativa, attraverso il conferimento di mandato con rappresentanza all’intermediario incaricato di ricevere le adesioni, redatto su apposito modulo. Detto intermediario, sulla base delle istruzioni impartite dal sottoscrittore, trasmette alla SGR le domande di sottoscrizione nelle quali devono trovare indicazione gli elementi identificativi dei mandanti, l’importo del versamento (al lordo di commissioni, spese ed ogni altro onere previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti), il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al conto del Fondo. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo;
 - b. il versamento del corrispettivo mediante bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati nel modulo di sottoscrizione, con valuta pari o antecedente il terzo giorno lavorativo antecedente il “Giorno di Sottoscrizione”. È fatta salva la facoltà della SGR di accettare versamenti effettuati con valuta successiva, purché non oltre l’ultimo giorno lavorativo del mese.

In attesa dell’investimento i corrispettivi versati rimangono depositati in appositi conti presso la Banca Depositaria e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore.

3. La Società di Gestione impegna contrattualmente — anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. — gli eventuali soggetti collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione presso la medesima e i relativi mezzi di pagamento alla Banca Depositaria entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
4. Per i bonifici bancari relativi ai versamenti la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante.
5. I versamenti relativi a domande di sottoscrizione non accettate (per effetto del raggiungimento del numero massimo di partecipanti, per violazione dell’importo minimo di sottoscrizione, perché la domanda è giunta incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento o per altri motivi a discrezione della SGR), vengono restituiti al sottoscrittore con un bonifico

- bancario al conto del sottoscrittore, con valuta pari al relativo “Giorno di Sottoscrizione”, senza il riconoscimento di alcun interesse o altro onere.
6. Qualora la Società di Gestione riceva nell’arco dello stesso mese due o più domande di sottoscrizione di quote di uno stesso Fondo il cui accoglimento congiunto determinerebbe la violazione del limite massimo di partecipanti al Fondo, la SGR si riserva il diritto di dare priorità alle domande di sottoscrizione di ammontare superiore; in caso di parità di importo, si accetteranno le domande presentate prima in ordine di tempo.
 7. La periodicità delle sottoscrizioni è mensile. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro i termini indicati all’interno delle “Definizioni” di cui al precedente punto a), fatta salva la facoltà della SGR di accettare anche domande di sottoscrizione pervenute entro il “Giorno di Sottoscrizione” purché sia maturata la valuta del relativo mezzo di pagamento e vi sia la disponibilità dell’ammontare versato.
 8. L’importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al Fondo il “Giorno di Sottoscrizione” con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato.
 9. La Società di Gestione provvede a:
 - a. determinare il numero delle quote di partecipazione e/o frazioni di esse arrotondate per difetto al sesto decimale, da attribuire ad ogni sottoscrittore dividendo l’importo netto del versamento per il valore unitario della quota relativo al “Giorno di Valutazione” che precede il “Giorno di Sottoscrizione”. Eventuali differenze positive derivanti dagli arrotondamenti verranno contabilizzate nelle attività del Fondo.
 - b. emettere le quote nel “Giorno di Calcolo” dello stesso mese del “Giorno di Sottoscrizione”.
 10. Entro il quinto giorno lavorativo successivo al “Giorno di Calcolo”, la Società di Gestione fornisce alla Banca Depositaria istruzioni per l’avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. La Banca Depositaria li mette a disposizione degli aventi diritto presso la propria sede entro il primo giorno lavorativo successivo.
 11. A fronte di ogni versamento la Società di Gestione provvede, attraverso la società eventualmente incaricata di svolgere i servizi amministrativi per conto del Fondo, ad inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell’avvenuto investimento non oltre il primo giorno lavorativo seguente all’esecuzione. Tale lettera di conferma indica, tra l’altro:
 - a. la data e l’orario di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero dell’ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza;
 - b. l’importo lordo versato e quello netto investito;
 - c. il giorno di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
 - d. il numero delle quote attribuite;
 - e. il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte;
 - f. la data cui il valore unitario si riferisce.

c) SOTTOSCRIZIONI SUCCESSIVE

1. Le sottoscrizioni successive alla prima, da parte del medesimo sottoscrittore, sono ammesse per importi pari a 25.000 (venticinquemila) Euro o multipli.
2. Per tali sottoscrizioni si applica quanto previsto nel Paragrafo b) precedente (Sottoscrizione Iniziale) ad esclusione delle parti relative all’accertamento del numero massimo dei partecipanti.

d) RIMBORSI

1. La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'aveute diritto, presentata o inviata anche per il tramite dei soggetti collocatori alla Società di Gestione. I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della Società di Gestione presso la Banca Depositaria.
2. La domanda di rimborso contiene:
 - a. le generalità del richiedente;
 - b. il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - c. la data di rimborso prescelta ove posteriore al primo "Giorno di Rimborso" utile;
 - d. i dati bancari ed il codice IBAN del conto corrente d'appoggio per il rimborso dell'importo;
 - e. in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - f. gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.
3. La periodicità dei rimborsi è mensile.
4. Il controvalore del rimborso viene determinato applicando il valore unitario della quota definito il "Giorno di Calcolo" dello stesso mese del "Giorno di Rimborso".
5. Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, le operazioni di pagamento degli importi rimborsati vengono effettuate il quinto giorno lavorativo successivo al "Giorno di Calcolo". Le operazioni di pagamento non possono in ogni caso essere effettuate:
 - a. nei giorni di chiusura delle Borse nazionali nonché di festività nazionali italiane;
 - b. nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
6. Non sono previste operazioni di passaggio tra Fondi.
7. Il rimborso avviene esclusivamente tramite bonifico bancario a valere sul conto corrente bancario intestato al sottoscrittore e indicato nel modulo di sottoscrizione o nella richiesta di rimborso. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del bonifico da parte dell'aveute diritto.
8. Nel caso di richieste di rimborso che, sommate, siano di importo pari o superiore al 15% del patrimonio di un Fondo, la Società di Gestione, nell'esigenza di evitare smobilizzi tali che potrebbero pregiudicare gli interessi dei partecipanti, si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di ricezione della domanda di rimborso, comunicando tempestivamente tale intenzione ai clienti via telex, telefax o telegramma, a cui farà seguito una lettera di conferma.

e) TRASFERIMENTI DI QUOTE

1. I partecipanti ai Fondi possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote dei Fondi possedute, a condizione che:
 - a. le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di importo complessivo non inferiore a 500.000,00 Euro;
 - b. la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda — per effetto della cessione parziale delle quote — al di sotto di 500.000,00 Euro;
 - c. il trasferimento parziale delle quote del Fondo non determini il superamento del numero massimo di sottoscrittori stabilito dall'art. 7, comma 1.

2. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote dei Fondi possedute, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla SGR la propria intenzione di operare il trasferimento, indicando il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SGR entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato.
3. Qualora, nel corso dello stesso mese, la Società di Gestione riceva da parte dei sottoscrittori due o più comunicazioni di trasferimento di quote del Fondo, la cui attuazione congiunta determini la violazione del limite massimo di partecipanti al Fondo, la Società di Gestione potrà opporsi ad una o più cessioni di quote, secondo le modalità stabilite al precedente comma. La Società di Gestione accoglierà per prime le domande di trasferimento di quote che determinano l'ingresso nel Fondo di un minor numero di partecipanti; a parità di numero degli aventi causa, verranno preferite le richieste di trasferimento aventi ad oggetto controvalori maggiori.

ARTICOLO 8

Quote e certificati di partecipazione

1. Le quote di partecipazione a ciascun Fondo sono tutte di uguale valore e con uguali diritti; esse sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi, a scelta del sottoscrittore.
2. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o raggruppamento, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di Euro 50 (cinquanta) per ogni certificato emesso.
3. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni di esse arrotondate per difetto al sesto decimale.
4. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della Società di Gestione. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede la Società di Gestione) e la firma, per avvaloramento, della Banca Depositaria.
5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso la Banca Depositaria ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.
6. È facoltà del sottoscrittore chiedere - anche successivamente alla sottoscrizione - l'immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, con rubriche distinte per singolo partecipante.
7. Il certificato cumulativo viene emesso mensilmente nel "Giorno di Calcolo", tranne nei giorni festivi o di chiusura delle Borse nazionali, con contestuale annullamento di quello emesso precedentemente, tranne nel caso in cui la consistenza dello stesso rimanga invariata.
8. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della Banca Depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o al momento del rimborso della quota.
9. È comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già immesse nel cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo di Euro 50 (cinquanta), per ogni nuovo certificato emesso.

10. È facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in ogni momento - senza oneri per i partecipanti o per i Fondi - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

ARTICOLO 9

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi

1. Il valore complessivo netto di ciascun Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.
2. Su incarico della Società di Gestione, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a-bis) del D. Lgs. n. 58/1998, la Banca Depositaria calcola con cadenza mensile il valore complessivo netto di ognuno dei Fondi. Il calcolo è riferito al valore di ciascun Fondo all'ultimo giorno di ogni mese ("Giorno di Valutazione") e viene effettuato dalla Banca Depositaria l'ultimo giorno del mese successivo ("Giorno di Calcolo").
3. Il calcolo del valore complessivo netto di ciascun Fondo verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità". Per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del Fondo.
4. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall'Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 58/1998. I dati utilizzati per la valorizzazione delle quote dei fondi oggetto di investimento saranno quelli comunicati per iscritto dagli amministratori dei fondi stessi alla Banca Depositaria. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla Banca Depositaria la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0.25% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
6. In sede di calcolo del valore della quota, nel caso in cui non risulti disponibile il valore complessivo netto degli OICR oggetto di investimento (di seguito "OICR target"), la Società di Gestione farà riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR target che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (di seguito "valore complessivo netto previsionale"). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo dell'OICR target, la Banca Depositaria provvederà a ricalcolare il valore della quota e, ove tra il valore della quota calcolato in base al valore complessivo netto previsionale e quello calcolato in base al valore complessivo netto definitivo vi sia una differenza superiore alla soglia dello 0.25% prevista nel precedente comma 5, tale differenza sarà trattata come un errore di valorizzazione.

ARTICOLO 10

Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota di ciascuno dei Fondi gestiti è determinato dalla Banca Depositaria con cadenza mensile, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9, per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al "Giorno di Valutazione".
2. Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Banca Depositaria sulla base dei dati relativi alle emissioni ed ai rimborsi.
3. Il valore unitario della quota di ogni singolo Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con l'indicazione della data cui si riferisce.
4. La Banca Depositaria sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota dei Fondi – e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso - nelle seguenti situazioni di forza maggiore che non consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione, come, a titolo meramente esemplificativo:
 - a. alluvioni;
 - b. terremoti;
 - c. guerre civili;
 - d. sommosse;
 - e. sospensione della valutazione della quota di uno o più fondi oggetto di investimento eventualmente qualora il fondo la cui valutazione è stata sospesa rappresenti più del 10% del valore del Fondo in base all'ultima valorizzazione disponibile.Al cessare di tali situazioni, la Banca Depositaria si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota di ciascun Fondo e la Società di Gestione provvederà alla sua pubblicazione sul quotidiano di cui al precedente comma 3. In ogni caso, le sottoscrizioni e i rimborsi riguardanti le quote del Fondo i cui valori siano stati sospesi avverranno al primo Giorno di "Sottoscrizione" o di "Rimborso" successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il valore delle quote utilizzato sarà quello riferito al primo "Giorno di Valutazione" precedente al Giorno di "Sottoscrizione" o di "Rimborso". In ogni caso, verranno divulgati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
5. La Banca Depositaria può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota di uno o più dei Fondi gestiti in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del/dei Fondo/i.
6. Nei casi di cui al comma che precede, la SGR informa immediatamente della sospensione il pubblico dei sottoscrittori, dandone notizia sul quotidiano di cui al precedente comma 3, e l'Organo di Vigilanza.

ARTICOLO 11

Scritture contabili

1. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società di Gestione che, a tale fine, può avvalersi di outsourcer di servizi; questa, con riferimento al Fondo gestito, in aggiunta alle scritture prescritte dal Codice Civile per le imprese e secondo le medesime modalità, redige:
 - a. il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del Fondo stesso;

- b. entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, il Rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione degli Amministratori;
 - c. entro 30 giorni dalla fine del semestre, la Relazione semestrale relativa all'attività di gestione del Fondo dei primi sei mesi dell'esercizio;
 - d. entro 30 giorni dalla fine di ciascun mese, il prospetto recante l'indicazione del valore complessivo netto del Fondo e del valore unitario delle quote di partecipazione di cui agli artt. 9 e 10.
2. I documenti di cui ai punti b), c) e d) sono redatti secondo le disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società di Gestione:
 - a. entro 30 giorni dalla loro redazione, per quel che concerne il Rendiconto annuale e la Relazione semestrale di cui ai punti b) e c);
 - b. entro 3 giorni dalla sua redazione, per quanto riguarda il prospetto di cui al punto d).
 3. L'ultimo Rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima Relazione semestrale sono altresì messi a disposizione del pubblico entro lo stesso termine di cui sopra presso la sede della Banca Depositaria.
 4. I partecipanti hanno diritto di esaminare i documenti di cui ai punti b), c) e d) e di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio o a mezzo posta elettronica, copia del Rendiconto e della Relazione semestrale. A tal fine i partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la sede della Società di Gestione.

ARTICOLO 12

Revisione contabile

1. La revisione della contabilità della Società di Gestione e dei Fondi è affidata ad una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998, nominata dall'Assemblea della Società di Gestione.
2. La Società di revisione provvede altresì alla certificazione del Rendiconto di gestione e di liquidazione di ciascun Fondo.

ARTICOLO 13

Modifiche del Regolamento

1. Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e sottoposte all'approvazione dell'Organo di Vigilanza. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o a un Amministratore della Società di Gestione, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.
2. Il contenuto di ogni modifica del Regolamento, dopo l'approvazione dell'Organo di Vigilanza, è pubblicato mediante avviso sul quotidiano di cui all'art. 10, comma 3.
3. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della Società di Gestione ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti, sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Le modifiche del Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti — diversi da quelli che hanno natura di rimborso - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche stesse sui quotidiani di cui sopra, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della Società di Gestione o della Banca Depositaria, ovvero relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo dei Fondi, la Società di Gestione provvederà ad informare singolarmente i partecipanti di tale circostanza e delle forme agevolative da riconoscere ai medesimi per il disinvestimento e l'eventuale reinvestimento in altri fondi comuni. Detta procedura verrà richiamata nel verbale di modifica del Regolamento.
6. La Società provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 14

Liquidazione dei Fondi

1. Fatte salve le disposizioni degli artt. 56 e 57 del D. Lgs. n. 58/1998, la liquidazione di ciascun Fondo ha luogo alla scadenza del termine di cui all'art. 1 o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data:
 - a. in caso di scioglimento della Società di Gestione;
 - b. in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di Gestione, all'attività di gestione del Fondo.
2. In ogni caso, la liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, in sede ordinaria.
3. Almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare in merito alla liquidazione del Fondo, la Società di Gestione ne informa l'Organo di Vigilanza. Dell'avvenuta delibera è data informazione all'Organo di Vigilanza.
4. La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza e, in particolare, delle seguenti modalità:
 - a. a partire dalla data della delibera consiliare di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; l'emissione e il rimborso delle quote sono sospesi;
 - b. l'avviso di liquidazione del Fondo e la data dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento e verrà sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote sono pubblicati sul quotidiano di cui all'art. 10, comma 3, per almeno tre volte a distanza di una settimana l'una dall'altra;
 - c. a partire dal giorno successivo alla terza pubblicazione di cui alla lettera b) la Società di Gestione provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società medesima e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;
 - d. terminate le operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un Rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il Rendiconto di cui all'art. 11, ove applicabili, e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate e numero delle quote in circolazione;
 - e. la Società di revisione di cui all'art. 12 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del Rendiconto finale di liquidazione;

- f. il Rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto delle norme di legge, sono depositati e affissi nella sede della Società di Gestione e della Banca Depositaria. Ogni partecipante potrà prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese;
- g. dell'avvenuta redazione del Rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è data pubblicità mediante avviso sul quotidiano di cui all'art. 10, comma 3;
- h. la Banca Depositaria provvede, su istruzioni della Società di Gestione, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Rendiconto finale di liquidazione, in maniera contestuale alla presentazione delle richieste di rimborso secondo le modalità di cui all'art. 7;
- i. le somme non riscosse dai partecipanti entro 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla Società di Gestione, con l'indicazione che trattasi di averi derivanti dalla liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il nome dell'avente diritto - quando i certificati sono nominativi - ovvero l'elenco del numero di serie dei certificati - se questi sono al portatore; i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato sub h) si prescrivono a favore della Società di Gestione, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera f);
- j. la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all'Organo di Vigilanza dell'avvenuto riparto.

ARTICOLO 15

Foro competente

1. Per quanto concerne le controversie tra i partecipanti ai Fondi, la Società di Gestione e/o la Banca Depositaria, si applicano le norme vigenti in materia di foro competente.

ARTICOLO 16

Disposizioni transitorie

1. Il valore unitario delle quote dei Fondi, in fase di avvio dell'operatività fino al "Giorno di Valutazione" del mese successivo a quello di inizio delle sottoscrizioni di ciascun Fondo, viene stabilito in 500.000,00 (cinquecentomila) Euro.
2. La data di inizio delle operazioni di sottoscrizione sarà pubblicata sul quotidiano di cui all'art. 10, comma 3.